

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n° 55 adottata in data 6 novembre 2006 e aggiornato con deliberazione consiliare n° 8 del 16.03.2009 e con deliberazione consiliare n. 36 del 29.07.2009, modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 28.06.2010, con deliberazione consiliare n. 44 del 28.06.2011 e con deliberazione consiliare n. 22 del 28.06.2017.

INDICE

PARTE I° - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I° - Disposizioni generali

- Art. 1 - Regolamento - Finalità
- Art. 2 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 3 - La sede delle adunanze

Capo II° - Il Presidente

- Art. 4 - Presidenza delle adunanze
- Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III° - I Gruppi Consiliari

- Art. 6- Costituzione
- Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

Capo IV° - Commissioni Consiliari permanenti e temporanee

- Art. 8 - Commissioni consiliari
- Art. 9 - Commissioni speciali
- Art.10 - Presidenza, vicepresidenza e convocazione delle Commissioni
- Art.11 - Funzionamento delle Commissioni
- Art.12 - Funzioni delle Commissioni
- Art.13 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori
- Art.14- Segreteria delle Commissioni Speciali - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

Capo V° - Commissioni di inchiesta e di studio

- Art.15 - Commissioni d'inchiesta
- Art.16 - Commissioni di studio

Capo VI° - I Consiglieri scrutatori

- Art.17 - Designazione e funzioni

PARTE II° - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I° - Norme generali

- Art.18 - Riserva di legge

Capo II° - Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art.19 - Entrata in carica - Convalida
- Art.20 - Dimissioni
- Art.21 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art.22 - Sospensione dalle funzioni

Capo III° - Diritti

- Art.23 - Diritto di iniziativa
- Art.24 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni ed interpellanze.
- Art.25 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art.26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art.27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art.28 - Diritto di utilizzo di spazi e strutture comunali

Capo IV° - Esercizio del mandato elettivo

- Art.29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art.30 - Divieto di mandato imperativo
- Art.31 - Partecipazione alle adunanze
- Art.32 - Astensione obbligatoria
- Art.33 - Responsabilità personale - Esonero

Capo V° - Nomine e incarichi ai Consiglieri Comunali

Art.34 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
Art.35 - Funzioni rappresentative

PARTE III° - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I° - Convocazione

Art.36 - Competenza
Art.37 - Avviso di convocazione
Art.38 - Ordine del giorno
Art.39 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità
Art.40 - Avviso di convocazione – Consegna – Termini
Art. 41- Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Capo II° - Ordinamento delle adunanze

Art.42 - Deposito degli atti
Art.43 - Adunanze consiliari
Art.44 - Adunanza di seconda convocazione
Art.45 - Partecipazione di Assessori esterni alle adunanze del Consiglio Comunale

Capo III° - Pubblicità delle adunanze

Art.46 - Adunanze pubbliche
Art.47 - Adunanze segrete
Art.48 - Adunanze aperte

Capo IV° - Disciplina delle adunanze

Art.49 - Comportamento dei Consiglieri
Art.50 - Ordine della discussione
Art.51 - Comportamento del pubblico
Art.52 - Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula

Capo V° - Ordine dei lavori

Art.53 - Comunicazioni
Art.54 - Ordine di trattazione degli argomenti
Art.55 - Discussione - Norme generali
Art.56 - Questione pregiudiziale e sospensiva
Art.57 - Fatto personale
Art.58 - Termine dell'adunanza

Capo VI° - Partecipazione del Segretario Comunale - Il verbale

Art.59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art.60 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

PARTE IV° - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I° - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 61 - Criteri e modalità

Capo II° - Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art.62 - Criteri e modalità

PARTE V° - LE DELIBERAZIONI

Capo I° - Competenza del Consiglio

Art.63 - La competenza esclusiva

Art.64 - Conflitti di attribuzione

Capo II° - Le deliberazioni

Art.65 - Forma e contenuti

Art.66 - Approvazione - Revoca - Modifica

Capo III° - Le votazioni

Art.67 - Modalità generali

Art.68 - Votazioni in forma palese

Art.69 - Votazione per appello nominale

Art. 70 - Votazioni segrete

Art.71 - Esito delle votazioni

Art.72 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.73 – Interpretazione del Regolamento

Art.73 bis – Norme transitorie

Art.74 - Entrata in vigore

PARTE I°

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal presente regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto e in attuazione di quanto dispone l'art. 38 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 ^u sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 2

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, i quali devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione, nonché a svolgere le funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

Art. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.
2. Il Sindaco, in base a quanto dispone l'art. 22 dello Statuto sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla sede comunale, in occasione di iniziative a carattere istituzionale o a scopo celebrativo e di rappresentanza, ovvero quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, oppure sia motivato da ragioni di carattere sociale, che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni particolari, in presenza di esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio, all'esterno della sede come pure all'interno ed in apposito spazio, vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Lombardia.

CAPO II°

IL PRESIDENTE

Art. 4

Presidenza delle adunanze

1. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco in attuazione del comma 3 dell'art. 39 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ^u, e dell'art.16 dello Statuto.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano, intendendosi per tale chi ha riportato il maggior numero di voti validi.

Art. 5

Compiti e poteri del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco, o chi lo sostituisce legittimamente, in qualità di Presidente, ai sensi dell'art.4, comma 2, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Sindaco promuove i rapporti del Consiglio Comunale con l' Organo di Revisione dei conti, le Istituzioni ed Aziende speciali e gli altri organismi ed enti ai quali il Comune partecipa.

CAPO III° I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 (due) Consiglieri. Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente e al Segretario del Comune il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione nella forma di cui al precedente comma, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo di destinazione.
5. Il Consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, ma ha diritto a ricevere la documentazione spettante ai capigruppo.
6. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione nelle forme di cui ai precedenti commi da parte dei Consiglieri interessati.
7. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, da parte del Segretario comunale, la comunicazione delle deliberazioni della Giunta nonché quelle del Consiglio Comunale come precisato dall'art. 125 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 ⁽³⁾.

Art. 7

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco; essa concorre a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente senza che ciò dia diritto a gettoni di presenza. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Sindaco, il Segretario Comunale.
2. Il Sindaco sottopone al preventivo parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, come indicate agli articoli 3 – 34 – 47 – 55 e 73, e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, previa comunicazione, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV°

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

Art. 8

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 dello statuto, può costituire, al suo interno durante il mandato amministrativo una o più Commissioni permanenti o temporanee con funzioni referenti, consultive e redigenti, nonché di controllo e di garanzia.
2. La delibera di istituzione della Commissione, che ne determina anche la durata, deve essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.
3. Tali Commissioni sono costituite solo da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. I suoi membri sono designati dal proprio gruppo di appartenenza.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo, ivi compresa la revoca del gruppo che lo ha designato, che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare d'appartenenza designa un altro rappresentante.
5. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, prende atto con apposita deliberazione della composizione o eventuale modifica dei membri facenti parte delle Commissioni.

9

Commissioni Speciali

1. Secondo quanto dispone l'art. 20 dello Statuto, al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione comunale, sono istituite commissioni speciali consultive di carattere permanente, composte anche da non consiglieri, per lo studio, l'approfondimento e l'istruttoria di argomenti, progetti e piani ad esse sottoposti su iniziativa del consiglio, della giunta o dell'assessore di competenza.
2. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni speciali.
3. I componenti sono nominati dalla Giunta comunale, su designazione dei gruppi consiliari, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo.

Art. 10

Presidenza, Vicepresidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vicepresidente di ciascuna Commissione consiliare o speciale sono eletti dalla stessa nel proprio seno.
2. Nelle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei voti dei componenti, garantendo la rappresentanza della minoranza. La prima riunione della Commissione è convocata dal Sindaco.
4. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco, entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, sia la propria nomina che quella del Vicepresidente. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, presentata dalla maggioranza dei componenti della Commissione. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni lavorativi antecedenti quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai quali viene inviato l'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione viene affisso all'Albo Pretorio.

Art. 11

Funzionamento delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari e Speciali sono pubbliche.
2. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Sindaco o suo delegato può partecipare alle riunioni delle Commissioni Comunali in qualità di relatore, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni possono, di volta in volta, avvalersi di esperti esterni, senza diritto di voto. Qualora ciò comporti l'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale, il Presidente dovrà richiedere preventivamente al Sindaco, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico atto deliberativo della Giunta con il relativo impegno di spesa. E' facoltà del singolo commissario farsi assistere da un esperto di propria fiducia, senza oneri a carico del Comune.
5. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.
6. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione, a disposizione dei membri della Commissione. Il Presidente, in relazione all'importanza degli argomenti posti in discussione, dispone comunque l'invio degli atti ai singoli commissari, contestualmente alla convocazione della Commissione.

Art. 12

Funzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, rientranti nella propria materia, inviati dal Sindaco o dal Consiglio Comunale o richiesti dalla Commissione.
2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni illustrate dal Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49 e 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 ⁽⁴⁾.

Art. 13

Segreteria delle Commissioni Consiliari Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Direttore generale, sentito il Responsabile del Settore cui il dipendente appartiene.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.
4. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Art. 14

Segreteria delle Commissioni Speciali Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni Speciali sono svolte da un commissario designato dal Presidente.
2. Il Presidente della Commissione, avvalendosi della segreteria comunale, organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.
3. Il Segretario redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza perché possa essere consultato dai consiglieri comunali.

CAPO V°

COMMISSIONI DI INCHIESTA E DI STUDIO

Art. 15

Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Dette Commissioni potranno avvalersi anche di persone estranee al Consiglio Comunale in qualità di esperti senza diritto di voto, designate dai Gruppi Consiliari, aventi particolare competenza nelle materie da trattare. Qualora la collaborazione sia onerosa, il Presidente, prima di utilizzare la professionalità, dovrà accertarsi che sia stato adottato regolare atto di impegno di spesa.
3. La deliberazione, che costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi con criterio proporzionale. Nel provvedimento di nomina, da adottare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, viene designato, a votazione palese, il presidente, il quale, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 267/2000 ⁽⁵⁾ è attribuito alle minoranze consiliari.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dell'Organo di Revisione, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a partecipare. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente della Commissione stessa, opportunamente incaricato.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente al Segretario Comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 16

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, i compensi dovuti ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI°

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

Designazione e funzioni

1. Il Presidente, ravvisandone la necessità, designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II°

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 18

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II°

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del T.U.E.L. adottato col D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ⁽⁶⁾ e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n°267 e successive modificazioni.

Art. 20

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate nel rispetto delle regole riportate dall'art. 38 del Dlgs 267/2000.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni; se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Art. 21

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 69 del D. Lgs. 267/2000⁽²⁾, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi della stessa norma.
2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13.9.1982, n. 646 ⁽⁸⁾, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge 19.3.1990 n. 55⁽⁹⁾ o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 45 del D. Lgs 18.08.2000 n°267⁽¹⁰⁾, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Ministro dell'Interno, quando sussistono i motivi di cui all'art. 142 del D. Lgs. 267/2000⁽¹¹⁾ o quelli di cui agli artt. 58 e 59⁽¹¹⁾ della stessa Legge.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento ministeriale, richiede la convocazione del Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III°

DIRITTI

Art. 23

Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata con una parte narrativa ed una parte dispositiva e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 97 del D. Lgs. 267/2000⁽⁴⁾. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle

competenze del Consiglio o priva della relativa proposta di copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco sia prima che nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Sulle proposte di emendamento, il Segretario Comunale, a richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale o dai rappresentanti del Gruppi consiliari, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 24

Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni ed interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
3. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il quarto giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente, può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro 20 giorni da quello di presentazione, e di portarlo alla conoscenza del Consiglio nella seduta successiva.
5. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta all'Amministrazione, per conoscere i motivi e gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze o su determinati problemi. Essa deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno 4 giorni prima della seduta del Consiglio.
6. L'interpellante può svolgere succintamente la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco e può trasformare l'interpellanza in mozione che, in questo caso, verrà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. Dopo la risposta del Sindaco, o chi per esso, allo stesso interpellante è accordato di dichiararsi o meno soddisfatto. Non sono ammessi interventi dei Consiglieri non firmatari dell'interpellanza.
7. Se il proponente, il Sindaco, l'interpellato o l'interrogato non fossero presenti alla seduta, l'interrogazione, l'interpellanza e la raccomandazione s'intende rinviata alla riunione successiva. Se poi il proponente risultasse assente, senza giustificati motivi, anche alla nuova riunione l'interrogazione, l'interpellanza o la raccomandazione viene considerata decaduta.
8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono messe all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
9. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
10. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano di governo del territorio e le sue varianti generali, la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, è iscritta in coda all'ordine del giorno.
11. Il tempo massimo da dedicarsi alla discussione delle interpellanze e/o interrogazioni, nel suo complesso, non può essere superiore a quarantacinque minuti. Eventuali richieste eccedenti il limite temporale, sono spostate a chiusura della seduta, salvo che il Sindaco, sentiti i capigruppo, vista l'ora, ne rinvii la trattazione alla seduta successiva.

Art. 25

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è di competenza del Sindaco.
2. Questo è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, integrati dalla proposta circostanziata su cui si reclama la decisione.
3. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
4. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al secondo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267⁽²⁾.

Art. 26

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni, consorzi ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, ivi compresi quelli relativi a consorzi ed enti partecipati.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni, consorzi ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Segretario Comunale invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 27

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. Il rilascio copie di documenti di cui all'articolo precedente avviene entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, all'atto della richiesta, viene precisato il maggior termine, che non dovrà comunque superare i 15 giorni.
2. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa tempestivamente il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
3. Le copie vengono rilasciate in carta libera e in esenzione di qualsiasi spesa con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 28

Diritto di utilizzo di spazi e strutture comunali

1. Ai sensi di quanto detta l'art.38, comma 3, del D. Lgs. 267/2000⁽¹⁾ il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa. I consiglieri, pertanto, hanno diritto ad avere la disponibilità di appositi spazi comunali, nei quali svolgere la propria attività in qualità di rappresentanti dei Cittadini elettori.
2. Per le attività proprie del consigliere, essi hanno diritto, altresì, alla disponibilità ed all'uso di attrezzature, quali:
 - apparecchio telefonico e fax,
 - macchina fotocopiatrice, computer e stampante.
3. In sede di prima applicazione possono usufruire delle risorse in possesso dell'ufficio di segreteria, compatibilmente con il lavoro programmato dall'ufficio medesimo.

CAPO IV°

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 18.08.2000 n°267.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio ai sensi dell'art. 82, comma 8 del D. Lgs. 267/2000⁽¹⁶⁾ e successive modificazioni.
5. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal comma 1 dell'art. 82 del D. Lgs 267/2000⁽¹⁶⁾, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.
6. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 23.12.1994 n°724⁽¹⁷⁾.
7. I Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
8. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali, a rilevanza nazionale.
9. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone il comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267⁽¹⁸⁾, può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale, nella loro qualità di amministratori, ai sensi di quanto indicato al comma 2 dell'art. 77 della predetta legge⁽¹⁹⁾, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi nell'anno, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza utile.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 32

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazione continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni, riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 78 del D. Lgs. 267/2000⁽²⁰⁾.
3. I Consiglieri, interessati a quanto riportato al comma 2, informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33

Responsabilità personale - Esonero

1. La responsabilità dei Consiglieri Comunali è personale e non si estende agli eredi.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.
3. Ai Consiglieri Comunali, in materia di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

CAPO V°

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica la norma di cui all'art. 67 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267⁽²¹⁾ e, pertanto, non costituiscono cause di ineleggibilità od incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori e consiglieri del Comune, sia come legali rappresentanti, che come dirigenti di società con capitale maggioritario del Comune o comunque dallo stesso compartecipate.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi invece in cui è previsto che la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni avvenga per designazione del Sindaco, compete al Consiglio approvare gli indirizzi a cui il Sindaco dovrà attenersi nell'effettuare le nomine medesime.

Art. 35

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, di cui devono essere tempestivamente informati.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
3. La Delegazione viene definita dalla Conferenza dei Capigruppo.

PARTE III°

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

CONVOCAZIONE

Art. 36 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento, la convocazione viene disposta dal Vicesindaco.
3. La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è disposta dal Sindaco neo-eletto ai sensi dell'art. 40, comma 5 del D. Lgs. 267/2000⁽²²⁾.
4. Tale convocazione deve essere disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale.
5. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 37 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata su iniziativa del Sindaco a mezzo di avvisi scritti con le modalità di cui al presente regolamento.
2. La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri e, in tal caso, la riunione deve tenersi entro venti giorni per l'esame degli argomenti proposti.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso debbono essere indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del piano regolatore generale e delle sue varianti generali, nonché per le altre materie previste dalla legge e dallo Statuto.
6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria per l'esame e l'adozione di tutti gli altri provvedimenti.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 38 Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 12, terzo comma, 23 e 24.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in forma concisa, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il Messo rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale viene apposta la firma del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono provvedere, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, ad eleggere domicilio presso la sede municipale o designare un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata l'elezione di domicilio o la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 40

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione, per le adunanze ordinarie, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi precedenti quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi lavorativi precedenti quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione, nei soli casi di convocazione d'urgenza, è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 41

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, è pubblicato all'Albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Segretario Comunale;
 - al Presidente dell' Organo di Revisione dei conti, qualora gli argomenti riguardino problemi contabili e finanziari;
 - ai Responsabili degli uffici e servizi comunali;
 - agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione locale – individuati dal Sindaco.
4. L'elenco degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora della convocazione del Consiglio, è reso noto mediante manifesti, da affiggere almeno tre giorni prima della seduta in luoghi pubblici in modo da consentire la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini, nonché sul sito internet del comune.
5. Il solo avviso di convocazione va segnalato, inoltre, sul tabellone luminoso del Comune.

CAPO II°

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno 5 giorni prima del giorno della seduta quando trattasi di sedute ordinarie, ovvero 3 giorni lavorativi prima della riunione per quelle straordinarie.
2. Possono essere previsti termini diversi, quando lo richiedano leggi o regolamenti per particolari argomenti.

3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49⁽⁴⁾ e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 151, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000⁽²³⁾, corredata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 43

Adunanze consiliari

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare, se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal secondo comma, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. Ogni singolo Consigliere può chiedere al Sindaco la verifica del numero legale.
7. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 44

Adunanze di seconda convocazione

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza che segue ad una prima, iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare ed iscritti nella prima adunanza.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali,
 - b) la partecipazione a società di capitali,
 - c) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi,
 - d) il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale,
 - e) il rendiconto di gestione,
 - f) lo Statuto e le relative integrazioni o modifiche,
 - g) i regolamenti,
 - h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,
 - i) i piani urbanistici e le relative varianti,
 - j) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari,
 - k) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dall' Organo di Revisione dei Conti,
 - l) l'approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali,
 - m) l'approvazione del piano per le opere pubbliche.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 39.
5. Quando l'avviso riguardante la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non siano intervenuti alla prima convocazione o che siano risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, viene dichiarata deserta. In caso di evidente impossibilità di procedere alla consegna dell'avviso, vale anche la comunicazione telefonica al recapito ufficialmente dichiarato e la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente 3° comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione, dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.
9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 45

Partecipazione di Assessori esterni alle adunanze del Consiglio Comunale

1. Alle adunanze del Consiglio Comunale partecipano anche gli assessori esterni, senza diritto di voto, con funzioni esclusivamente di relazione sugli argomenti di propria competenza.

CAPO III°

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 46

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 47

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Su proposta motivata del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano pertanto in aula, solamente i componenti del Consiglio, gli Assessori esterni ed il Segretario Comunale e viene interrotta qualsiasi registrazione sia audio che video.

Art. 48

Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare

l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV°

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni con intenzioni tali da poter recare offese all'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. In caso di recidivo comportamento di cui al precedente comma 3, il Sindaco può disporre l'allontanamento dall'aula del consigliere.

Art. 50

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio (Sindaco), richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 51

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle adunanze del Consiglio senza diritto di parola, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, di striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita, avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia

Locale, investiti della funzione di Agenti di P.S.. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli può abbandonare il seggio e dichiarare sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Sindaco, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Di dette operazioni è redatto apposito verbale da parte del Segretario Comunale.

Art. 52

Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché svolgano relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V°

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo.
4. Delle comunicazioni di cui ai precedenti commi non viene redatto alcun verbale.
5. Il tempo massimo per le comunicazioni è fissato in trenta minuti.

Art. 54

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni di cui agli articoli 23 e 53, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Sindaco o i singoli Consiglieri in qualsiasi momento della discussione possono presentare una mozione d'ordine, che è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservate le leggi, lo statuto ed il regolamento consiliare.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, allorché venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Nel corso della seduta, il Sindaco può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Qualora, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio, ogni Consigliere può intervenire in modo conciso, chiaro e non pretestuoso per non più di due volte per un tempo complessivo di norma di cinque minuti. Il Presidente del Consiglio potrà comunque derogare detto limite temporale in relazione alla complessità dell'argomento, o al suo particolare interesse.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.
4. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Sindaco, dichiara chiusa la discussione dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e di seguito alla avvenuta replica sua o del relatore.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione o dalle motivazioni dichiarate dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di richiedere la parola e di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di cinque minuti. Le dichiarazioni di voto verranno espresse a partire dal gruppo numericamente più numeroso in ordine decrescente. Al termine delle dichiarazioni di voto dei gruppi prenderanno la parola i Consiglieri per le eventuali dichiarazioni di voto in dissenso, con tempo limite fissato in cinque minuti.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani di governo del territorio e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
8. Il Sindaco può dichiarare la chiusura della discussione quando ritenga che gli interventi abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Art. 56

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi, ovvero allorché si renda necessaria, a giudizio del Consigliere proponente, risolvere problemi funzionali alla proposta principale. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse nell'ambito dei lavori consiliari.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più cinque minuti ciascuno.

Art. 58

Termine dell'adunanza

1. La durata delle adunanze del Consiglio non può eccedere di norma quattro ore decorrenti dall'appello.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Sindaco dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in altro giorno.
5. La comunicazione verbale è data ai Consiglieri presenti ed è valida a tutti gli effetti, quale avviso di convocazione recapitato ai sensi dell'art. 39.
6. Per i soli Consiglieri assenti è necessario predisporre un nuovo avviso di convocazione del Consiglio unitamente all'elenco degli argomenti previsti dall'ordine del giorno e dei quali deve essere completata la trattazione, seguendo la procedura di cui all'art. 44, comma 5.

CAPO VI°

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 59

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, cura la verbalizzazione delle sedute ed esercita le proprie funzioni di consulenza e di assistenza giuridico-amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.97 del D. Lgs. 267/2000⁽⁴⁾.
2. Su richiesta del Sindaco, egli interviene sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il proprio parere di conformità di cui al citato art. 97, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 23, comma 6.
3. Il Segretario, su invito del Sindaco, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 60

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale direttamente o a mezzo di funzionari di sua fiducia.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti ottenuti su ogni proposta, riportandone il nominativo. Da esso deve risultare l'elenco dei Consiglieri presenti, di quelli assenti nonché la presenza di eventuali Assessori esterni non appartenenti al Consiglio.
4. Il verbale deve riportare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche ai fini della sola attività documentale del Comune.
5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, se dettati o consegnati per iscritto al Segretario Comunale, previa lettura, prima della votazione.
6. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di registratori, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, previa autorizzazione del Sindaco.
7. E' tassativamente vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno della sala consiliare durante lo svolgimento delle sedute consiliari. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, di disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
8. Eventuali ingiurie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, scritte a verbale.
9. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

10. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
11. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
12. I verbali delle sedute devono essere trasmessi ai Capigruppo all'atto della pubblicazione all'Albo ed approvati con apposita deliberazione nella prima seduta utile successiva.
13. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporre rettifiche, chiarire o correggere il proprio pensiero o per fatto personale.
14. Ogni proposta di rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso e, a cura del Segretario Comunale, sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
15. Le cassette di registrazione degli interventi avvenuti nel corso delle adunanze e le relative trascrizioni, sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.
16. Le trascrizioni degli interventi vengono trasmessi in copia a tutti i Consiglieri comunali e una copia viene messa a disposizione della Giunta Comunale.
17. Il rilascio di copie, di estratti e certificazioni, desunte dalla predetta documentazione, appartiene alla competenza del Segretario Comunale.

PARTE IV°

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I°

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 61

Criteria e modalità

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento dei servizi pubblici, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi e progetti di opere pubbliche e piani di investimenti;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio;
 - e) alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento nonché le modalità di reperimento delle risorse necessarie.
3. Il Consiglio esprime, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

CAPO II°

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62

Criteria e modalità

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la relazione illustrativa annuale da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimento e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, alla eventuale Commissione Consiliare competente ed all' Organo di Revisione dei conti tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio, con la relazione annuale di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi, ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio Comunale attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si può avvalere delle Commissioni Consiliari permanenti o temporanee, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

PARTE V°

LE DELIBERAZIONI

CAPO I°

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267⁽²⁴⁾, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità, e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267⁽²⁴⁾, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

Art. 64

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame della conferenza dei capigruppo e del Segretario Comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II°

LE DELIBERAZIONI

Art. 65

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è inefficace.
3. In mancanza od in assenza dei Responsabili dei servizi il parere viene espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dai Responsabili del Servizio competente per materia, mentre il Segretario Comunale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267^(L.25) o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare la mancanza nell'atto e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 66

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo III°, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III°

LE VOTAZIONI

Art. 67

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 68 e 69.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri presenti abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti, modifiche o singole parti dei provvedimenti stessi vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
 8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Sindaco invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, e il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
 9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 68

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco, anche i Consiglieri scrutatori.

Art. 69

Votazione per appello nominale

1. Si procede a votazione per appello nominale nei casi prescritti dalla legge.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 70

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede da riporre in apposita urna.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede, riportanti il timbro del Comune, sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguale di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 71

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene riportato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, riportando il nominativo o indicando il gruppo se compatto nel voto. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 72

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267⁽²⁶⁾, in caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

PARTE VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73

Interpretazione del Regolamento

1. L'interpretazione delle norme del presente regolamento può essere oggetto di eccezioni da parte dei Consiglieri Comunali, che hanno la possibilità di eccepirle sia al di fuori delle adunanze consiliari che nel corso delle adunanze stesse.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. Il Sindaco incarica il Segretario del Comune di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
4. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei Capigruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Le eccezioni sollevate dai consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono

sottoposte al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al terzo comma.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
7. Le interpretazioni sono raccolte in unico documento che va tenuto aggiornato a cura del segretario comunale e allegato al presente Regolamento.

Art. 73 bis

Norme Transitorie

1. Le Commissioni consiliari e speciali costituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i loro rispettivi presidenti e rappresentanti restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

Art. 74

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, entra in vigore all'atto della esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Copia del presente regolamento è inviata:
 - ai Consiglieri Comunali in carica,
 - all' Organo di Revisione dei conti,
 - al Segretario Comunale,
 - ai Dirigenti e Responsabili degli uffici e servizi comunali.
4. Copia del presente regolamento deve inoltre essere depositata, durante le riunioni, nella sala o luogo delle adunanze del Consiglio Comunale, a disposizione dei Consiglieri.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare.